

Pensioni, dal 2027 il TFS arriva prima

L'Istituto ha pubblicato la circolare riepilogativa che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026: per chi va in pensione di vecchiaia dal prossimo anno, l'attesa per la liquidazione scende da dodici a nove mesi. Restano invariati i tempi lunghi per le dimissioni volontarie.

I dipendenti pubblici che andranno in [pensione di vecchiaia](#) a decorrere dal **1° gennaio 2027** (cioè al raggiungimento di 67 anni ed un mese di età anagrafica) riceveranno la prima rata del TFS/[TFR](#) **decorsi 9 mesi dalla cessazione dal servizio in luogo degli attuali 12 mesi**. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nella **Circolare n. 30/2026** con la quale recepisce la novella contenuta nella legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Nessuna novità, invece, per chi si dimette: il termine resterà pari a **24 mesi** (lo stesso di oggi).

La novità: da 12 a 9 mesi

I chiarimenti riguardano i termini di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti del pubblico impiego. La disciplina attualmente vigente prevede che la prima rata del TFS venga pagata decorsi 24 mesi (+ 90 gg) in presenza di dimissioni dal servizio (con o senza diritto a pensione); di **12 mesi** (+ 90 gg) raggiungimento dei limiti di età, per collocamento a riposo d'ufficio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro; **15 gg** (+ 90 gg) in caso di **inabilità o decesso**.

Siccome dal prossimo anno aumenterà l'età pensionabile (+ un mese dal 1° gennaio 2027; + due mesi dal 1° gennaio 2028) per evitare una ulteriore dilazione dei termini la legge n. 199/2025 riduce nella stessa misura (3 mesi) il termine per incassare la prima rata del TFS per i **casì di cessazione per raggiungimento dei limiti di età, per collocamento a riposo d'ufficio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro**.

Pertanto per i dipendenti pubblici che matureranno **67 anni ed un mese** di età anagrafica dal **1° gennaio 2027** il termine per il pagamento della prima rata del TFS/TFR scenderà da **dodici a nove mesi**. Chi matura i 67 anni entro il 31 dicembre 2026 dovrà invece attendere i canonici dodici mesi.

Dimissioni e inabilità: i tempi restano invariati

Nessun "sconto" temporale per chi decide di lasciare il lavoro volontariamente. Per le dimissioni, il termine di attesa rimane fissato a **ventiquattro mesi**. Idem per cessazione dovuta a inabilità o decesso: la prestazione deve essere corrisposta **entro 105 giorni**.